

- l'inosservanza della norma che impone all'Ente di proporre agli organi regionali la propria struttura organizzativa e funzionale;
- l'utilizzazione di lavoratori forestali stagionali nelle medesime zone, di anno in anno, anzichè in quelle ove si fossero manifestate effettive esigenze da soddisfare;
- l'inosservanza della norma che prescrive, per almeno il 70% dei posti disponibili nella 2° qualifica dirigenziale, il concorso interno per titoli ed esami riservato al personale appartenente alla 1° qualifica con tre anni di anzianità nella stessa.

Venne, altresì, rilevata la permanenza dell'organo straordinario di amministrazione dal 1986 al 1994, situazione che ha formato oggetto di specifiche censure da parte della Corte (Cfr. Det. n. 48/93 del 7 dicembre 1993 e n. 46/91 del 24 settembre 1991) nonchè il mancato rinnovo del collegio dei revisori dei conti, essendo scaduto il periodo quinquennale di attività legislativamente indicato.

Dal 1986 a tutt'oggi, la Regione ha continuato nelle assunzioni a tempo determinato, limitatamente alle esigenze stagionali e straordinarie delle gestioni speciali, senza procedere alla nuova ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente, continuando così ad operare con una articolazione organizzativa ridondante e contrastante con i principi di buona gestione finanziaria, come sarà meglio precisato in seguito.

La gravità delle segnalate disfunzioni ed il generale stato di degrado del tessuto organizzativo dell'Ente erano giunti al punto da non rendere più praticabili interventi di normale amministrazione cosicchè per ricondurre la gestione nell'alveo della legalità e dei principi di sana gestione finanziaria, la Regione Calabria con L.R. 14 dicembre 1993, n. 15 ha provveduto all'istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.) sopprimendo, come si è già detto e come sarà più dettagliatamente esposto in seguito, l'ESAC e statuendo

successione in universum jus dell'ARSSA “nei rapporti attivi e passivi dell'ESAC in essere alla data della sua soppressione”. In prosieguo, sarà ampiamente illustrato che l'innovazione strutturale non ha prodotto alcun positivo effetto, in quanto il nuovo ente ha proceduto alla gestione di fondi pubblici con le stesse discrasie ripetutamente rilevate e segnalate nei confronti dell'ESAC.

3.-ORDINAMENTO E FINALITA' ISTITUZIONALI

Nella precedente relazione sull'E.S.A.C. ed in quella relativa all'Opera Sila da cui l'Ente ebbe origine³ sono stati rappresentati in modo dettagliato l'ordinamento e la struttura dell'Ente stesso cosicchè sembra sufficiente rammentare in questa sede che anche l'E.S.A.C. come altri enti regionali di sviluppo agricolo fu, con L.R. 14 dicembre 1978, n. 28, istituito e strutturato in armonia ai principi enunciati nella legge 30 aprile 1976, n. 386.

Sostanzialmente l'Ente veniva ad assumere la connotazione di strumento operativo della Regione per l'ammodernamento ed il potenziamento del sistema produttivo dell'agricoltura calabrese con i conseguenti compiti di riordinamento e ricomposizione agricola dei fondi nonchè di assistenza, tecnica, economica e finanziaria ai produttori agricoli.

Particolare risalto ebbero ad assumere le funzioni assegnate in via temporanea all'ESAC: funzioni che erano svolte dall'Opera Sila e che dovevano essere assunte dalla Regione per assicurare l'operatività delle "gestioni speciali": vale a dire la direzione di organismi produttivi operanti nei diversi settori dell'industria agro-alimentare.

Alla luce di quanto precede l'ESAC evidenziava una duplice natura:

a) di ente strumentale della Regione per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui agli artt. 2 e 3 della L. R. 28/78;

b) di ente economico regolamentato dai principi civilistici per quanto attiene alla gestione delle imprese ereditate dall'Opera Sila ed operanti nel settore agro-alimentare. Tale ultima funzione, sebbene prevista in via provvisoria, è stata esercitata in via permanente dall'Ente in violazione di quanto disposto dall'art. 6 della L. R. 28/78 che faceva obbligo alla

³ Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, VII Legislatura, Doc XV, n. 65

Regione di emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa la normativa necessaria per conferire alle imprese in questione un assetto definitivo.

Al riguardo va ancora segnalato che con le leggi finanziarie regionali del 1986 e 1987 (rispettivamente L. R. 19 giugno 1986 n. 24 e L. R. 31 luglio 1987 n. 23) si faceva obbligo all'ESAC per la gestione delle imprese operanti nel settore agro-alimentare a:

1) tenere distinte, contabilmente ed operativamente, la gestione delle proprie attività d'Istituto da quelle delle attività economiche, iscrivendo nel bilancio dell'ente l'eventuale utile o perdita d'esercizio;

2) depurare le risultanze contabili finanziarie dell'esercizio 1986 e del primo trimestre dell'esercizio 1987 delle incidenze finanziarie connesse all'attività di gestione delle imprese anzidette, la cui contabilizzazione si deve svolgere conformemente alla normativa vigente in materia di contabilità di impresa;

3) affidare la gestione delle predette attività economiche ad una terna di esperti;

4) predisporre un piano per la definitiva sistemazione sul mercato delle imprese stesse;

5) presentare trimestralmente alla Giunta Regionale, una relazione sull'andamento della gestione delle imprese in questione;

6) riferire trimestralmente alla Giunta Regionale, mediante apposita relazione, sull'attuazione del piano di definitiva sistemazione delle imprese stesse.

Tale situazione, malgrado la sua temporaneità, è continuata anche nel corso del periodo in esame ed è stata completamente rimodulata con la recente L. R. 11 luglio 1994, n. 18, di cui si farà cenno più innanzi, con cui la Regione ha deciso la collocazione sul mercato e la dismissione delle relative imprese (art. 1).

Con la L. R. 14 dicembre 1993, n. 15, di cui si dirà più diffusamente in seguito, l'ESAC è stato soppresso. Il patrimonio dell'ESAC è stato trasferito, ai sensi dell'art. 13, all'Agenzia Regionale per lo sviluppo e per i servizi in Agricoltura (ARSSA) mentre il personale di ruolo dell'ESAC è stato messo a disposizione di quest'ultimo organismo con le qualifiche, l'anzianità e il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio previo inquadramento nel ruolo dell'Agenzia disposto dal Consiglio d'Amministrazione sulla base delle qualifiche possedute nell'Ente di provenienza.

Lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale nonché l'indennità di fine rapporto del personale transitato nell'Agenzia restano quelli maturati presso l'ESAC e saranno regolati per il futuro dai C.C.N.L.

Nel periodo precedente alla operatività della citata Agenzia, l'ESAC ha continuato, sostanzialmente, a gestire i propri mezzi finanziari essenzialmente per la gestione degli affari correnti; essendo stata la propria attività limitata ai provvedimenti urgenti, ordinari, improcrastinabili.

Infatti, a seguito degli accertamenti svolti dal Magistrato delegato al controllo, è stata rilevata la scarsa operatività dell'ESAC in ordine ai propri compiti istituzionali, avendo l'Ente incentrato principalmente la propria azione nelle materie delegate dalla Regione e principalmente negli interventi di forestazione regionale. Accanto a tali azioni l'ESAC pur provvedendo alla predisposizione degli atti amministrativo-contabili delle imprese operanti nel settore agroalimentare non è però riuscito a pervenire - come invece era normativamente imposto - al loro risanamento economico-finanziario nonché alla migliore utilizzazione e conservazione degli impianti industriali.

Conclusivamente è possibile rilevare la scarsa capacità operativa dell'Ente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali; la commistione operativa e contabile dei propri interventi e dei connessi oneri economici e finanziari nel settore di propria competenza e di quello delegato dalla Regione ai sensi del citato art. 6 della L.R. 28/1978.

La concentrazione della propria azione nel campo della forestazione regionale non ha, tuttavia, consentito alla Regione di pervenire ad idonei risultati a causa dell'incapacità dell'Ente di assicurare un'adeguata sorveglianza sulla corretta gestione dei programmi di intervento specie a cagione dei molteplici incendi riscontrati con cronometrica periodicità nel periodo estivo nelle zone "forestate", con la conseguenza che l'azione dell'Ente si è soprattutto incentrata nella gestione del personale che ha comportato un'onerosa azione amministrativa a causa della eccessiva tensione sindacale.

A ciò aggiungasi, come precisato in seguito, la perdurante omissione della Regione Calabria per la nomina dei membri degli organi statutari dell'Ente che hanno a lungo operato in via di prorogatio nonchè il grave disinteresse del Governo che non ha attivato i poteri sostitutivi assegnatigli dall'art. 50 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dagli artt. 2, 5 e 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400 per ricondurre la vita dell'Ente nei canali di legalità, correttezza, trasparenza e proficuità.

4.- ORGANI DELL'ENTE

Nell'ultima relazione la Corte ebbe ad illustrare dettagliatamente i compiti ed i diversi ruoli demandati agli organi dell'ESAC.

Nel far rinvio a quanto già esposto, preme ricordare, a puro titolo informativo, che ai sensi dell'art. 11 della L.R. 28/1978 costituivano organi dell'ESAC:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tuttavia, nel periodo in esame, soltanto il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto la propria attività sindacatoria, peraltro resa di estrema difficoltà, stante l'impossibilità di partecipare, sino alla fine del 1994, al processo formativo delle decisioni gestionali dell'Ente a causa dell'illegittimo perdurare della gestione commissariale.

Infatti, nel surriferito periodo il massimo organo gestionale dell'Ente è stato rappresentato dal Commissario straordinario sino alla fine del 1994, quando il Consiglio Regionale ha provveduto alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, come si evince schematicamente dal seguente prospetto.

ESAC	ARSSA
GESTIONE COMMISSARIALE - Dal 1986 al 14.2.1993 - - Dal 17.2.1993 a novembre '94 -	Consiglio di Amministrazione (Legge Regionale 14.12.1993 n. 15) nominato con decreti n. 1382 del 15.10.94 e n. 1554 del 9.11.1994. Direttore Generale nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/C/94 del 9.12.1994.
ESAC - IMPRESA GESTIONE COMMISSARIALE - come sopra dal 1986 al 1994 - Commissario liquidatore ex Legge Regionale 11.7.1994, n. 18, nominato con Delib. del Consiglio di Amm.ne dell'ARSSA del 9.12.1994.	Rinnovo del Consiglio di Amministrazione (Legge Regionale 14 dicembre 1993, n. 15) nominato con decreti n. 705 e 706 del 25 settembre 1995.

Oltre che di tali organi va fatta menzione del Collegio dei Revisori dei Conti nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del

26 marzo 1980 ai sensi dell'art.18 della citata L.R. n.28 del 1978. Il Consiglio Regionale della Calabria, nella seduta dell'11 aprile 1989 provvedeva alla designazione di propria competenza dei membri del Collegio anzidetto. Tuttavia la deliberazione consiliare non ebbe nessun seguito per cui l'organo di controllo ha proseguito ad operare in regime di "prorogatio", in virtù dei principi generali e della norma di cui all'art. 20 della L.R. 14 dicembre 1993, n.15 secondo cui "allo scopo di evitare soluzioni di continuità nelle attività in essere, l'ESAC continuerà a svolgere le attività medesime fino a quando l'ARSSA ed il Comitato non saranno operanti".

Sui compiti e sulle correlate azioni svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti si riferirà dettagliatamente nel successivo paragrafo ottavo.

Per completezza occorre far menzione del Direttore Generale posto all'apice della struttura burocratica dell'Ente ed a cui sono attribuiti gli usuali compiti di direzione, indirizzo e coordinamento anche se è dato notare qualche differenza tra la norma di riferimento relativa all'E.S.A.C. e quella relativa all'A.R.S.S.A.

Per quanto riguarda l'E.S.A.C. a norma dell'art. 25 della L.R. 14 dicembre 1978, n. 28 il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione adottata, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il Direttore Generale dura in carica cinque anni, può essere nominato con contratto a termine nei limiti di tale durata e può essere scelto anche al di fuori del personale dell'Ente.

In relazione al rinvio contenuto nel terzo comma del citato art. 25, L.R. n. 28/1978 il trattamento economico del Direttore Generale veniva fissato dall'art. 3 della legge 22 aprile 1985, n. 21 con riferimento al trattamento previsto per il secondo livello dirigenziale con attribuzione di

funzioni di coordinamento cui si aggiunse “una maggiorazione del 25% degli assegni di carattere stipendiale aventi natura pensionabile” secondo quanto disposto dall’art. 1 della L.R. 2 maggio 1991, n. 7.

L’art. 11 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 istitutiva dell’A.R.S.S.A. ha parzialmente innovato tale disciplina prevedendo che la nomina del Direttore Generale venga disposta dal Consiglio di amministrazione attraverso la stipula di un contratto a termine rinnovabile. La scelta può avvenire anche al di fuori del personale dell’Agenzia o della Regione.

Il terzo comma del citato art. 11 dispone che il trattamento economico e lo stato giuridico del Direttore Generale, a cui viene assegnata anche l’attività di coordinamento, è regolato dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti regionali del livello più elevato della Regione Calabria che al momento dell’entrata in vigore della citata legge istitutiva dell’Agenzia era disciplinato dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 3 emanata in attuazione dell’accordo nazionale per il triennio 1988-90.

Al fine di assicurare il corretto svolgimento dell’attività amministrativa e per offrire immediata funzionalità all’A.R.S.S.A. il Consiglio di amministrazione, con delibera n. 7/C/94 in data 9 dicembre 1994, provvede a nominare il Direttore Generale facendo cadere la scelta su un esterno ritenendo di dover privilegiare professionalità acquisite attraverso “esperienze di studio, di ricerca e di valutazione della realtà socio-economica nel settore produttivo primario calabrese con i criteri di indagine e le analisi scientifiche più recenti in materia, in modo da assicurare il più elevato livello di capacità progettuale, propositiva e organizzativa ai fini istitutivi”.

5.- GESTIONE COMMISSARIALE

Dal 1986 fino al 18 novembre 1994, data dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale che, a norma della citata L.R. n. 15/1993, è subentrata all'E.S.A.C., la gestione dell'Ente è stata affidata ad un commissario straordinario.

La Corte dei conti con la citata determinazione n. 46/91 del 24 settembre 1991, nel rilevare che la gestione commissariale si caratterizza per la temporaneità e l'eccezionalità, dovendo pervenire, in congruo termine, alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione, ha dichiarato non conforme a legge il ricorso al regime di prorogatio del Commissario dell'ESAC, anticipando in tal modo il più rigoroso orientamento espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 208 del 16 aprile/4 maggio 1992), secondo cui nel vigente ordinamento non v'è spazio per ammettere la proroga degli organi, ordinari e straordinari degli enti pubblici, avendo l'Autorità, cui spetta il potere di nomina, l'obbligo giuridico di procedere tempestivamente alla ricostituzione degli organi dell'Ente, evitando ogni soluzione di continuità. D'altro canto merita di essere sottolineata l'importanza che assumono per la corretta gestione amministrativo-contabile dell'Ente i principi di organizzazione, miranti ad assicurare il rispetto della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento secondo cui l'attività di amministrazione attiva deve essere sottoposta all'esame concomitante degli organi di controllo interno (Collegio dei Revisori dei Conti) ed esterno (Corte dei conti). Infatti, con la gestione commissariale, il Collegio dei Revisori provvede, con la partecipazione del Magistrato della Corte dei conti nominato ex art. 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259, ad un esame delle numerose deliberazioni solo dopo che le stesse sono state emanate dal Commissario straordinario, procedendo, così, ad un controllo successivo ed esclusivamente cartolare della sua

azione, controllo per sua natura meno incisivo ed efficace di quello previsto dal vigente ordinamento.

Va, altresì, segnalata la peculiare situazione che può prodursi nella vita dell'Ente allorchè il dissenso del Collegio dei Revisori su determinati fatti gestionali investa situazioni ormai definite ovvero interessanti posizioni soggettive del personale dell'Ente stesso. In siffatta evenienza gli interventi ripristinatori del Commissario non possono che generare - ed in effetti hanno generato - un contenzioso giurisdizionale o sindacale, nocivo per l'ordinato e più economico funzionamento dell'Ente stesso.

Di analoga compromissione soffre l'intervento del Magistrato della Corte dei conti condizionato dagli stessi limiti cui soggiace l'organo di revisione con susseguente alterazione delle funzioni di controllo previste dalla citata legge 259/1958.

Le indagini eseguite ai fini del presente referto hanno permesso di rilevare che la gestione commissariale dell'ESAC non ha provveduto al compimento di importanti atti gestori producendo notevoli discrasie funzionali che possono essere così schematizzate:

- 1) intempestiva deliberazione e approvazione del bilancio preventivo riguardante gli esercizi finanziari dal 1987 al 1991 e successivi;
- 2) tardiva deliberazione e approvazione dei conti consuntivi dei suddetti esercizi;
- 3) omissione della redazione e approvazione dello stato patrimoniale;
- 4) mancata applicazione delle disposizioni che sanciscono l'elaborazione del programma quinquennale di attività e di quello operativo annuale;
- 5) inosservanza del termine triennale della gestione diretta di impianti e servizi a carattere associativo;

- 6) omessa predisposizione del piano per la sistemazione sul mercato delle imprese ESAC e mancata presentazione delle prescritte relazioni trimestrali sull'andamento della gestione;
- 7) omessa ristrutturazione organizzativa dell'Ente in relazione al suo mutamento istituzionale;
- 8) mancata elaborazione dei carichi di lavoro con il relativo monitoraggio;
- 9) assegnazione del personale dell'Ente presso le imprese in violazione della separazione della gestione operativa e contabile prescritta dalla legge regionale;
- 10) omessa emanazione di misure correttive atte a contenere i costi di gestione e per garantire, specie nelle imprese, l'osservanza dei principi di buona gestione finanziaria (economicità, efficienza, efficacia);
- 11) esistenza costante di instabilità organizzativa e gestionale con connesse conflittualità interne e tensioni sindacali, nocive per il buon andamento dell'amministrazione;
- 12) spreco di ingenti risorse finanziarie pregiudizievoli alle finanze dell'Ente;
- 13) sostanziale inadempimento dei principali fini istituzionali protesi allo sviluppo e alla ristrutturazione dell'attività agricola regionale per renderla compatibile con quella delle altre regioni italiane.

Alle suddette gravi irregolarità ha contribuito considerevolmente l'inadeguatezza dell'apparato amministrativo come meglio si dirà nel successivo paragrafo 9).

Sui predetti inadempimenti ed omissioni si richiama l'attenzione della Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria.

6 - ESAC - IMPRESA

A) Profili istituzionali

Soppressa l'opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, le funzioni imprenditoriali svolte dalla stessa, in conseguenza di leggi statali e regionali, avrebbero dovuto essere assunte a mente dell'art. 6, comma 1 della L. R. 14 dicembre 1978, n. 28, dalla Regione, con l'onere per la stessa di provvedere con proprie leggi a dare alle stesse un assetto definitivo entro il 14 dicembre 1979 e cioè entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Il secondo comma del citato articolo 6 ha previsto che "sino all'entrata in vigore di tali leggi regionali, l'ESAC provvederà a svolgere i compiti connessi con le funzioni in questione mediante gestioni speciali, secondo i programmi e le priorità determinati dalla Regione".

Occorre giungere al 1986 per trovare un primo intervento della Regione in tale settore. Infatti, con L.R. 19 giugno 1986, n. 24 (legge finanziaria per la Regione Calabria) fu statuito all'art. 24, comma 4, che " a partire dall'entrata in vigore della presente legge, si fa obbligo all'ESAC a tenere distinta, contabilmente ed operativamente, la gestione delle proprie attività d'istituto da quelle di cui all'art. 6 della L.R. 14 dicembre 1978, n. 28, iscrivendo nel bilancio dell'Ente medesimo esclusivamente l'eventuale utile o perdita d'esercizio". Inoltre, la gestione delle succitate attività in attesa di una diversa sistemazione giuridica ed economica doveva essere affidata al Comitato Esecutivo dell'ESAC che doveva avvalersi operativamente di tre esperti - dotati di particolare competenza ed esperienza negli specifici settori - nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente medesimo. Il Comitato esecutivo dell'ESAC, avvalendosi degli esperti di cui sopra, era tenuto a predisporre entro sei mesi un piano, da approvarsi dal Consiglio regionale, per la definitiva

sistemazione sul mercato delle attività temporaneamente affidate all'ente ai sensi del suddetto articolo 6, provvedendo a presentare trimestralmente alla giunta regionale e per suo tramite al Consiglio regionale una relazione sull'andamento della gestione e successivamente sull'attuazione del piano di definitiva sistemazione. Venne, altresì, statuito con la stessa disposizione che, in attesa della nomina del Consiglio d'Amministrazione, le suddette funzioni e attività dovevano essere svolte dal Commissario straordinario e siccome nemmeno il predetto Comitato Esecutivo venne mai istituito, il Commissario straordinario si trovò a svolgere non solo le funzioni deliberative e di indirizzo ma anche mansioni di tipo amministrativo ed esecutivo con conseguente mancata realizzazione di tutte le citate prescrizioni normative.

A seguito della indagine esperita ai fini del presente referto è emerso, infatti, che la distinzione tra contabilità dell'ESAC - Ente e quella dell'ESAC-Impresa è stata a posteriori ricostruita soltanto a partire dal 1992 sulla base di scritture contabili incomplete, imprecise e pertanto non affidabili.

Nè il piano per la definitiva collocazione sul mercato delle imprese risulta a tutt'oggi elaborato, tant'è che con la L.R. 11 luglio 1994 n. 18 concernente la collocazione sul mercato e dismissione delle attività dell'ex ESAC-Impresa si è provveduto alla nomina di un Commissario, per la durata di 2 anni con proroga di un anno, con il compito di procedere alla dismissione delle imprese in questione ponendo in essere tutte le attività previste dall'art. 2 della L.R. stessa.⁴

⁴ L'art. 2 della L.R. 11 luglio 1994, n. 18 statuisce che al Commissario sono affidati i seguenti compiti:

- a) Individuare e inventariare la struttura in gestione a qualsiasi titolo tenuta dall'ex ESAC-Impresa;
- b) determinare i valori degli immobili e le modalità di cessione;
- c) contrattare e definire possibili accordi di programma con Organismi cooperativi ed associativi, con imprese pubbliche e private, destinatari e assuntori delle attività e degli impianti;
- d) alienare e/o dismettere in via prioritaria gli impianti non recuperabili ai fini di una collocazione di mercato;
- e) trasferire gli acquedotti rurali, gli impianti di irrigazione a carattere collettivo, le infrastrutture civili, le attività di forestazione agli Enti territoriali, all'Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) e ai consorzi di bonifica competenti per territorio;
- f) alienare le attività turistico - alberghiere;

Inoltre, la nomina dei tre esperti che avrebbero dovuto assistere il Comitato Esecutivo dell'ESAC nell'attività di gestione, nonché nella predisposizione del piano di dismissione non è mai avvenuta.

Nel 1992 il Commissario ebbe ad incaricare tre dipendenti dell'ESAC di procedere al riordino delle scritture contabili per la presentazione dei consuntivi delle singole imprese.

Con L.R. 31 luglio 1987, n. 23 (Legge finanziaria) venne previsto all'art. 26, comma 5, di affidare a società di capitale di interesse agricolo, della quale l'ESAC avrebbe dovuto assumere quota di partecipazione, ai sensi dell'art. 3, lettera D), della legge 30 aprile 1976, n. 386, la gestione delle attività in questione. Fu altresì stabilito dal successivo comma 6 di depurare le risultanze contabili finanziarie dell'esercizio 1986 nonché le scritture contabili finanziarie del 1° trimestre 1987 dai dati relativi ai fatti di gestione inerenti alle attività industriali e commerciali compiute dalle imprese da elaborare secondo la normativa vigente in materia di contabilità d'impresa. Anche tale ulteriore adempimento finalizzato alla prevista dismissione della impresa non ha avuto seguito.

B) Profili organizzativi e strutturali

Le gestioni dell'E.S.A.C. - Impresa operanti sotto la responsabilità dell'Ente sono 28, suddivise in 7 comparti, che possono essere così schematizzati:

n. 4 cantine

n. 10 centri vendite

g) cedere gli impianti a fune alle ferrovie calabresi in via prioritaria o ad altri enti o società interessate all'acquisto;
h) individuare, classificare, valutare e trasferire il patrimonio silvo-pastorale al Demanio regionale;
i) cedere le licenze e alienare le attrezzature dei centri vendita e gli eventuali immobili.
I compiti anzidetti sono svolti dal Commissario di concerto con il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo ed i Servizi in Agricoltura (ARSSA) e con la Regione Calabria, Assessorato all'Agricoltura, che ne verificano le congruità con le politiche di mercato.